



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160 –

[e-mail: info@comune.farageradadda.bg.it](mailto:info@comune.farageradadda.bg.it)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 5 del 07/04/2014

ART.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, l'amministrazione Comunale di Fara Gera d'Adda promuove la costituzione di un organismo rappresentativo e di coordinamento delle Associazioni presenti sul territorio, con la denominazione **CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI (C.C.A.)**.

ART. 2 – ADESIONE

Alla C.C.A. possono aderire tutte le associazioni, che operano nel territorio comunale nei più vari settori di intervento così come previsto agli artt. 64 e 65 dello Statuto comunale.

ART. 3 – COMPITI E FUNZIONI

La C.C.A. assolve i seguenti compiti e svolge le sottoelencate funzioni tra cui il coordinamento delle Associazioni, che di norma si riunisce una volta al mese, ai sensi del successivo art. 6, per promuovere incontri condivisi tra di esse e le istituzioni presenti sul territorio comunale, comprese quelle scolastiche ed educative:

- a) programmi di collaborazione e scambio di esperienze fra le Associazioni;
- b) campagne di sensibilizzazione sul Volontariato;
- c) rapporti di collaborazione e iniziative operative in accordo con l'Amministrazione Comunale e/o altre Istituzioni pubbliche;
- d) rapporti di collaborazione e iniziative operative con enti privati, associazioni non incluse nell'albo di cui all'art. 64 dello Statuto comunale, finalizzate a sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la nostra comunità o che abbiano rilievo di carattere nazionale;
- e) analisi dei bisogni emergenti nella comunità;
- f) promozione di progetti specifici inerenti attività della Consulta nell'ambito delle possibilità finanziarie previste dal bilancio comunale;
- g) assunzione di iniziative, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini incominciando dalle fasce più deboli e rimozione delle cause che determinano esclusione sociale ed emarginazione con particolare riferimento alle problematiche giovanili;
- h) programmazione annuale e armonizzazione delle attività delle diverse Associazioni;
- i) informazioni sulle leggi e normative di interesse comune.

ART. 4 – COMPOSIZIONE

La C.C.A. è composta da due delegati per ogni associazione aderente (uno effettivo ed uno supplente). I membri supplenti partecipano alla assemblea della Consulta senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di facoltà decisionale.

I membri effettivi della Consulta sono designati dalle rispettive associazioni e, salvo revoca da parte delle stesse, rimangono in carica cinque anni.

I membri supplenti saranno via via all'uopo delegati dal Rappresentante legale di ciascuna Associazione.

ART. 5 – ORGANI

Sono organi della Consulta:

- 1. – L'Assemblea dei delegati
- 2. – Il Presidente

ART. 6 – L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'assemblea dei delegati si riunisce di norma una volta al mese in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 5 dei componenti l'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano il Sindaco o suo delegato e i delegati designati dalle Associazioni come indicato all'art. 4.

I compiti di segreteria della Consulta sono svolti dal personale designato dall'Amministrazione Comunale, mentre la redazione dei verbali avverrà a cura di uno dei delegati presenti.

Gli organi della Consulta restano in carica cinque anni corrispondenti al mandato del Sindaco.

Le sedute dell'Assemblea deliberano in merito a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto, espressa, se necessario, con alzata di mano. E' previsto che alle riunioni, su invito del Presidente, possano essere ammessi a partecipare anche rappresentanze

esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi. Le sedute sono presiedute di norma dal Presidente della Consulta. In caso di sua assenza la presidenza dell'assemblea sarà assunta da persona delegata dallo stesso Presidente. L'Assemblea dei delegati potrà anche proporre eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta Comunale è il Sindaco o suo delegato.

Convoca e presiede le sedute. Rappresenta la C.C.A. nei suoi rapporti esterni.

E' responsabile del coordinamento e della esecuzione dei programmi della Consulta.

Il presidente, nell'espletamento delle sue funzioni, può promuovere e suggerire alla Consulta qualsiasi iniziativa nell'ambito delle attività previste dal Regolamento.

Rimane salva la facoltà decisionale dell'Assemblea, a meno che non si tratti di modalità operative in esecuzione a decisioni adottate precedentemente dall'Assemblea.

Dura in carica per il quinquennio del suo mandato.

ART. 8 – CALENDARIO ATTIVITA'

Nella seduta ordinaria di settembre le Associazioni, di cui all'art. 64 dello Statuto comunale, devono comunicare al Presidente della Consulta le attività che intendono promuovere per il periodo autunno/inverno e, nella seduta di marzo, le attività previste per il periodo primavera/estate.

In queste sedute si provvederà a redigere ed approvare un calendario generale delle attività proposte dalle singole Associazioni che miri ad evitare, se possibile, la sovrapposizione di date. Nel calendario verranno preventivamente inserite le date delle iniziative ormai acquisite con date fisse sul nostro territorio.

L'Assemblea porrà al vaglio, per quanto sopra, e al fine di realizzare un calendario il più possibile armonizzato, anche le richieste di manifestazioni o similari fatte da Associazioni iscritte all'Albo comunale, ad Albi nazionali o Regionali, che non partecipano ai lavori della Consulta.

I calendari verranno resi pubblici attraverso le forme che la Consulta, compatibilmente con le risorse a disposizione, riterrà più opportune.

L'Assemblea può suggerire progetti di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei servizi sociali, regolamentati da apposite convenzioni.

ART. 9 – APPROVAZIONE, MODIFICHE, INTEGRAZIONI.

Al presente regolamento si applica quanto previsto dall'art. 89 dello Statuto comunale vigente.